

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che esso esclude l'applicazione delle disposizioni della direttiva relativamente all'esame del carattere abusivo di singole clausole concernenti i costi del credito extrainteressi, nell'ipotesi in cui le disposizioni legislative vigenti in uno Stato membro impongano un limite massimo a detti costi, prevedendo che i costi di credito extrainteressi risultanti da un contratto di credito al consumo non siano dovuti nella misura in cui essi superino l'importo massimo dei costi del credito extrainteressi calcolati secondo le modalità definite dalla legge, o l'importo totale del credito.
- 2) Se l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, debba essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale che riguarda i costi extrainteressi sostenuti e rimborsati, oltre agli interessi, dal mutuatario unitamente al prestito, legati alla conclusione stessa del contratto e alla concessione del prestito (sotto forma di spese, commissioni o di altra natura), non è soggetta alla valutazione di cui alla citata disposizione sotto il profilo della sua abusività, purché formulata in modo chiaro e comprensibile.
- 3) Se l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, debba essere interpretato nel senso che le clausole contrattuali che introducono diversi tipi di costi legati alla concessione di un prestito non sono «formulate in modo chiaro e comprensibile», se non specificano quali siano in concreto le controprestazioni in cambio delle quali detti costi vengono riscossi e non consentono al consumatore di individuare le differenze tra di essi.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 6 febbraio 2019 — Agencia Estatal de la Administración Tributaria/RK

(Causa C-85/19)

(2019/C 164/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Ricorrente: Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Resistente: RK

Questione pregiudiziale

Se quanto disposto alla clausola 4, paragrafi 1 e 2, dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo parziale — direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997 ⁽¹⁾ — nonché agli articoli 2, paragrafo 1, lettera b), e 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) ⁽²⁾, osti a una disposizione contenuta in un contratto collettivo e a una prassi del datore di lavoro in base alle quali l'anzianità di una lavoratrice a tempo parziale con distribuzione verticale dell'orario su base annua debba essere calcolata, ai fini della retribuzione e dell'avanzamento professionale, prendendo in considerazione unicamente il tempo di prestazione di servizi.

⁽¹⁾ Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9).

⁽²⁾ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil no 9 de Barcelona (Spagna) il 6 febbraio 2019 — SL/Vueling Airlines S.A.

(Causa C-86/19)

(2019/C 164/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n° 9 de Barcelona

Parti

Attrice: SL

Convenuta: Vueling Airlines S.A.

Questione pregiudiziale

Se, una volta comprovata la perdita del bagaglio, la compagnia aerea sia tenuta a corrispondere al passeggero, sempre e in ogni caso, il risarcimento massimo di 1 131 DSP, ricorrendo l'ipotesi più grave tra quelle previste dagli articoli 17, paragrafo 2, e 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, oppure si tratti di un risarcimento massimo che può essere ridotto dal giudice alla luce delle circostanze anche (omissis) in caso di perdita del bagaglio, di modo che i 1 131 DSP siano accordati solo qualora il passeggero dimostri, con qualunque mezzo ammesso in diritto, che il valore degli oggetti e degli effetti personali che trasportava nel bagaglio consegnato nonché di quelli che ha dovuto acquistare per sostituirli raggiungeva tale importo, o se, in mancanza, il giudice possa tenere conto anche di altri parametri, quali ad esempio il peso in chilogrammi del bagaglio oppure la circostanza se la perdita dello stesso sia occorsa nel viaggio di andata o in quello di ritorno, al fine di valutare il danno morale cagionato dai disagi conseguenti alla perdita del bagaglio.